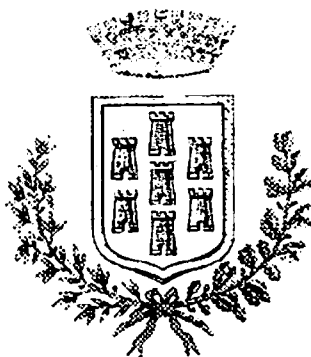




COMUNE DI GIARRE

Provincia di Catania

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Handwritten signature or mark.

PRINCIPI GENERALI

CAPO I Finalità

Art. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri d'autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.13 L.R. 30/4/91 n.10, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della L.R. 8 giugno 1990, n.142, così come recepita dalla L.R. 11/12/1991 n.48 e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

- 1) Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del comune, per la durata prevista dalla legge.
- 2) Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990 n.142 .



CAPO II

Procedure

Art. 5

- 1) Le istanze per la concessione di contributi od altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
- 2) Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
- 3) Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito.

Art. 6

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro il termine stabilito dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.

Art. 7

La Giunta Comunale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo assegnato a ciascun richiedente, previo parere non vincolante della competente Consulta Comunale.

CAPO III

Settori d'intervento

Art. 8

- 1) I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse economiche di cui dispone, sono di norma i seguenti:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Attività culturali ed informative;
 - e) Sviluppo economico;



f) Tutela dei valori ambientali.

- 2) Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
- 3) Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

CAPO IV

Soggetti ammessi

Art. 9

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) delle persone residenti nel comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che hanno sede nel Comune ed esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto notarile redatto ed approvato in data precedente di almeno 2 anni la richiesta dell'intervento.

CAPO V

Condizioni generali di concessione

Art. 10

Per essere ammessi all'erogazione dei contributi è necessario che i soggetti di cui all'art.9 sia no in possesso dei seguenti requisiti:

- non perseguire finalità di lucro;
- avere la propria sede sociale e legale ed operare nell'ambito del territorio comunale;
- non far parte dell'articolato politico - amministrativo di alcun partito;
- non perseguire finalità vietata dalle vigenti normative di legge.

01

Art. 11

- 1) Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni a sostegno dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968 n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
- 2) L'erogazione delle somme assegnate viene effettuata dall'Ente con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) L'erogazione dei sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere disposta dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Art. 12

- 1) Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma d'attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno d'attività, o comunque per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
- 2) I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal legale rappresentante dell'ente o associazione e devono contenere l'attestazione che gli stessi sono stati approvati dagli organi statutari.

Art. 13

- 1) Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino anali-

01

ticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento.

- 2) L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente, viene effettuata dall'Ente con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 14

- 1) L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.12 .
- 2) Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
- 3) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.
- 4) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 5) Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento, possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio e del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o ma-

nifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15

- 1) Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 2) Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 3) Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco.
- 4) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 5) Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

Assistenza e sicurezza sociale

Art. 16

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.



SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORI ILLEGITTIMI

Art. 17

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle disposizioni di legge emanate dallo Stato, R.D.L. n.798 dell'8/5/1927 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla Regione Siciliana con L.R. n.33 del 23/5/1991, gli interventi da predisporre in favore dei minori illegittimi.

Art. 18 FORME DI INTERVENTO

A) Assistenza Economica

Tale forma di intervento da intendersi prioritaria rispetto alle altre, è da considerarsi come supporto al soddisfacimento dei bisogni del minore e finalizzata al mantenimento del predetto nel nucleo familiare d'appartenenza.

Da concedere al nucleo familiare in misura di lire 200.000 mensili per un solo minore, con progressione di lire 100.000 per ogni minore oltre al primo, rivalutata con atto deliberativo ogni due anni.

B) Servizi integrativi alla famiglia

Fra questi si prevedono i ricoveri in regime di semi convitto dei minori presso istituti o comunità educativo - assistenziale; alcune forme di affido familiare.

C) Servizi sostitutivi della famiglia

Comprendono: l'affido familiare dei minori beneficiari ed il ricovero in regime di convitto presso istituti e comunità di tipo educativo - assistenziale degli stessi.

Art. 19 BENEFICIARI

I servizi vengono erogati a richiesta dei cittadini residenti da almeno un anno in questo Comune e mirano alla tutela dei minori illegittimi dalla nascita fino all'età prescritta all'ammissione dei minori al lavoro, prevista dalle norme legislative in materia, eventualmente estensibile sino la 18° anno d'età per comprovate esigenze di ordine socio - economico familiare.

Art. 20 REQUISITI

I requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento sono:

- status di figlio illegittimo riconosciuto dalla sola madre;
 - reddito familiare inferiore al minimo vitale previsto dalle vigenti disposizioni;
 - residenza dell'esercente la podestà genitoriale;
 - stato libero della madre.
- 

Art. 21

DOCUMENTAZIONE

La documentazione necessaria a corredo di ogni pratica è la seguente:

- certificato di nascita del minore;
- certificato di stato civile del genitore;
- stato di famiglia del richiedente;
- certificato di residenza del richiedente;
- fotocopia Mod.740/Mod.101 ovvero atto notorio attestante il reddito del nucleo familiare della madre;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sullo stato di precarietà del genitore cui fa carico il minore;
- eventuale certificato di disoccupazione del genitore.

Art. 22

PROCEDURE

- 1) Le istanze tese ad ottenere i benefici di cui al presente regolamento, devono essere redatte secondo i moduli predisposti dall'Ufficio di Servizio Sociale e corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 21 .
- 2) Le istanze pervenute ed assegnate all'Ufficio di Servizio Sociale saranno esaminate dal competente Servizio Sociale.
- 3) Nell'espletamento delle proprie funzioni di accertamento e di valutazione il Servizio Sociale provvederà ad individuare la forma d'intervento più rispondente ad ogni singolo caso, proponendola all'Amministrazione Comunale.
- 4) Gli interventi proposti non potranno avere effetto retroattivo relativamente alla data di presentazione dell'istanza originaria.
- 5) Il competente Ufficio di Servizio Sociale procede alla definizione della cessazione delle prestazioni assistenziali qualora siano venuti a mancare i requisiti o le condizioni previste dal presente regolamento per la fruizione dei servizi assistenziali.

Art. 23

FINANZIAMENTI

I servizi di cui al presente regolamento trovano risorse finanziarie nella L.R. 22/86 "Riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali in Sicilia" od in eventuali finanziamenti di settore.

Art. 24

Il presente regolamento potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi tempo ove ne fossero mutate la necessità e l'utilità.



Art. 25

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE ED ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE

Art. 26

L'assistenza economica alle persone ed alle famiglie bisognose si attua secondo le norme stabilite nella L.R. 9/6/1986 n.22 e nel D.P.R.S. 28/5/1987 ed in conformità al presente regolamento.

Art. 27

Per assistenza economica s'intende la concessione di sussidi in denaro a favore di persone e nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizione di disagio tale da non poter soddisfare i propri bisogni essenziali.

Art. 28

- 1) Il livello al di sotto del quale la persone ed il nucleo familiare non è in grado di soddisfare le proprie esigenze fondamentali della vita è detto "minimo vitale".
- 2) Il "minimo vitale" viene determinato nel seguente modo:

a) persona sola o capo famiglia	= 75% pensione minima I.N.P.S.lav.dip.
b) coniuge a carico	= 25% " " " " "
c) familiare a carico 0/14 anni	= 35% " " " " "
d) altri familiari a carico	= 15% " " " " "
- 3) Il canone di locazione viene conteggiato a parte e comunque non dovrà superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato.

Art. 29

L'intervento economico è rivolto a:

- a) minori, anziani, inabili;
- b) gestanti, puerpere, e nuclei familiari in abbandono;
- c) minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- d) famiglie di detenuti e vittime del delitto;
- e) persone dopo il periodo di carcerazione;
- f) tutti i cittadini per i quali l'assistenza era già di competenza del soppresso E.C.A. .



Art. 30

Alla determinazione del reddito complessivo concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare.

Art. 31

All'assistenza economica accedono i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno.

Art. 32

L'assistenza economica si attua in forma continuativa, temporanea e straordinaria.

- Assistenza continuativa:

si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota base del "minimo vitale", eventualmente maggiorata dalla quota parte del canone di locazione, e le risorse di cui dispone il richiedente ed il suo nucleo familiare. Il sussidio è concesso a tempo indeterminato con revisione trimestrale.

- Assistenza temporanea:

si intende l'erogazione di un contributo mensile, per un periodo non superiore a tre mesi, in presenza di situazioni personali e familiari contingenti tali da incidere in modo determinante sulle risorse di cui il richiedente ed il suo nucleo familiare normalmente dispongono. Il contributo in tale ipotesi non può essere superiore al doppio della quota base del "minimo vitale".

- Assistenza straordinaria:

si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente e rilevante. Il contributo, in tale evenienza, va da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 .

Art. 33

L'assistenza continuativa non è concessa quando:

- a) il reddito supera il "minimo vitale";
- b) esistono familiari tenuti agli alimenti;
- c) il richiedente rifiuta soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) esistono beni immobili di valore commerciale.

L'assistenza temporanea non è concessa quando:

- a1) il reddito è pari al doppio del "minimo vitale";
- b1) esistono beni immobili di valore commerciale.

L'assistenza straordinaria non è concessa quando:

- a2) il reddito va dal triplo al quadruplo del "minimo vitale";

- b2) esistono beni immobili di valore commerciale;
- c2) sussistono altre forme di assistenza.

Art. 34

Il contributo economico continuativo o temporaneo può essere sospeso o revocato in ogni momento, qualora cessi la situazione di bisogno.

Art. 35

L'assistenza continuativa e temporanea non è cumulabile con altri servizi assistenziali comunali, regionali e nazionali.

Art. 36

L'intervento economico viene effettuato su richiesta degli interessati e su segnalazione da parte di privati, enti e del servizio sociale.

Art. 37

La domanda di contributo, compilata in triplice copia su apposito modulo, dovrà contenere, oltre alle generalità del richiedente, il motivo della richiesta, il tipo di contributo richiesto (continuo, temporaneo, straordinario) e le notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi non conviventi tenuti all'assistenza ai sensi del vigente Codice Civile. Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti utili alla definizione della situazione di bisogno.

Art. 38

L'Ufficio del Servizio Sociale, sulla scorta della documentazione presentata ed in relazione alla richiesta, predisporrà un accertamento diretto per stabilire il bisogno economico e la causa. Possono essere richiesti accertamenti anche tramite il Comando della Polizia Municipale.

Art. 39

La domanda di contributo, debitamente istruita, viene sottoposta alla decisione della Giunta Comunale dall'Assessore ai Servizi Sociali entro 30 giorni dalla sua presentazione. Qualora la Giunta Comunale ritenesse le informazioni assunte non sufficienti, può richiedere un supplemento d'istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio. In tal caso deve esprimere il proprio parere tassativamente entro i successivi 15 giorni.



Art. 40

Contro le decisioni della Giunta Comunale si può ricorrere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa. Qualora le ragioni esposte dal ricorrente appaiano fondate, l'Assessore al Servizio Sociale dispone un supplemento d'accertamento e rimette la decisione definitiva alla Giunta Comunale.

Art. 41

In caso di richieste particolarmente urgenti e di emergenza, l'Assessore ai Servizi Sociali può erogare immediatamente il sussidio. La decisione così presa deve essere ratificata dalla Giunta Comunale entro 10 giorni.

Art. 42

Per gli interventi d'emergenza ed urgenti, la Giunta Comunale provvederà annualmente, con apposito atto, ad anticipare all'Economo Comunale la somma necessaria, dando incarico allo stesso di provvedere al pagamento dei sussidi disposti dall'Assessore ai Servizi Sociali.

Art. 43

La formazione della spesa occorrente per le varie tipologie di assistenza economica (continuativa, temporanea, straordinaria) sarà determinata annualmente in fase di bilancio comunale.

07

CAPO VII

Attività sportive, ricreative, culturali, artistiche, educative e del tempo libero

Art. 44

- 1) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico e per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- 2) Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.
- 3) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico, possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con l'esclusione in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti, sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
- 4) Il Comune può concedere contributi "una tantum" alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 5) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle pinacoteche, dei musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni e rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.



Art. 45

- 1) La Giunta Comunale provvede alla concessione di contributi *finalizzati alla* promozione ed al sostegno delle attività sportive, culturali, artistiche, di spettacolo, delle manifestazioni folkloristiche, tradizionali, popolari, religiose e per congressi, mostre, mercati e manifestazioni, secondo le modalità fissate nel presente regolamento.
- 2) I contributi possono avere carattere di sostegno e promozione per l'attività annuale degli enti, compresi quelli di culto, o associazioni ovvero essere destinati per la realizzazione di particolari manifestazioni ed iniziative nell'ambito delle attività sopra indicate.
- 3) I contributi annuali non possono che riferirsi alla manifestazione od iniziativa che va realizzata nell'anno solare per il quale vengono richiesti. In mancanza dell'effettuazione della quale il contributo concesso viene revocato.

Art. 46

Possono essere ammessi al contributo enti, compresi quelli di culto, associazioni, cooperative ed i comitati organizzatori appositamente costituiti che abbiano le finalità indicate al precedente art.45 .

Art. 47

- 1) Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è la espressa esclusione dello scopo di lucro, risultante dagli statuti degli enti od associazioni richiedenti e dal relativo atto costitutivo.
- 2) Per i comitati non sono ammessi al contributo organismi a conduzione individuale o collegiale la cui gestione non sia sottoposta a controllo economico - finanziario di organi istituzionalmente previsti.

Art. 48

Per essere ammessi all'erogazione di contributi è necessario che gli enti od associazioni di cui agli artt.45 e 46 possiedano almeno i seguenti requisiti:

- a) avere la sede sia legale che organizzativa nel Comune di Giarre,
- b) operare nell'ambito del Comune di Giarre da almeno due anni;
- c) svolgere attività di apprezzabile valore, disponendo di idonee attrezzature ed adeguata organizzazione finanziaria;
- d) non avere finalità di propaganda politico - partitica;
- e) non perseguire finalità vietate dalle vigenti norme di legge.



Art. 49

- 1) Gli enti o associazioni di cui all'art.46 dovranno inoltrare istanza, come da allegato schema, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto qualora non si tratti di ente pubblico (per gli enti pubblici è necessaria la delibera dell'organo collegiale che autorizzi il legale rappresentante a chiedere il contributo);
 - b) bilancio preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante, dell'esercizio cui si riferisce la richiesta del contributo approvato dagli organi statutari o collegiali degli enti, con dettagliata relazione programmatica;
 - c) conto consuntivo dell'esercizio precedente approvato dagli organi statutari competenti;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi degli artt.4 e 20 e previa ammonizione di cui all'art.26 della legge 4/1/1968 n.15, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi richiesti e concessi, a qualsiasi titolo, ad altri enti pubblici.
- 2) I comitati organizzatori di manifestazioni rientranti nelle attività di cui all'art.46, dovranno produrre un'analitica esposizione del programma da realizzare, corredata da un dettagliato preventivo delle spese e delle entrate, nonché la dichiarazione di cui al punto d) sopra specificato.
- 3) Le società sportive dovranno inoltre presentare la seguente documentazione:
 - a1) certificazione rilasciata dalla competente federazione attestante:
 - il parere favorevole alla fruizione del contributo;
 - l'affiliazione della società, di cui va indicata l'esatta denominazione, per la stagione agonistica cui si riferisce la richiesta del contributo;
 - la composizione completa del consiglio direttivo in carica;
 - l'attività programmata (partecipazione a campionati e/o categorie) per la stagione per la quale si chiede il contributo;
 - b1) l'impianto sportivo in cui viene svolta l'attività o la manifestazione; questa dovrà essere regolarmente autorizzata dalle competenti autorità sportive e di pubblica sicurezza;
 - c1) elenco nominativo degli atleti tesserati dai competenti organi federali nella stagione agonistica cui si riferisce l'istanza, rilasciato dalla competente federazione;
 - d1) relazione sulle attività e sulle iniziative di rilevante valore sportivo realizzate dall'inizio dell'attività.

Art. 50

Le domande di assegnazione di contributo per sostegno di attività debbono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, mentre per sovvenzioni di particolari manifestazioni, il termine è fissato entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni stesse. Le istanze pervenute oltre i termini di cui sopra, non potranno essere prese in considerazione.



Art. 51

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo dell'Amministrazione Comunale, deve essere opportunamente evidenziata tale partecipazione, pena la revoca della sovvenzione.

Art. 52

La misura del contributo viene determinata dalla Giunta Comunale, su proposta motivata dall'Assessore delegato all'attività relativa all'oggetto dell'intervento.

Art. 53

Il contributo ordinario annuale, per il funzionamento della struttura richiedente, è concesso tenendo conto dei risultati conseguiti nell'anno precedente e delle possibilità di sviluppo e di incremento. La misura del contributo è proporzionata alle spese dell'anno precedente, previa presentazione del bilancio consuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed approvato dai competenti organi.

Art. 54

Il contributo, una volta che la relativa delibera di concessione è stata già approvata dall'organo tutorio, potrà essere erogato previa presentazione del rendiconto della somma assegnata dal Comune con allegata dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 20 e 26 legge n.15/68, attestante che i relativi documenti giustificativi di spesa sono a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli e che gli stessi non sono stati né saranno utilizzati per la riscossione di contributi assegnati da altri enti.

Non possono essere oggetto di contributo le spese generali quali: - affitto sede; spese per utenze telefoniche, elettriche, idriche ed in ogni caso connesse all'immobile sede dell'associazione.

Art. 55

- 1) Per i contributi richiesti nell'ambito delle finalità di cui all'art.46, il cui importo non superi la somma di lire 1.000.000 , sarà sufficiente produrre istanza da parte del legale rappresentante dell'ente, dell'associazione, della cooperativa o del rappresentante della struttura e del comitato organizzatore.
- 2) Nell'istanza dovranno essere indicati il carattere della manifestazione, il relativo programma ed il preventivo di spesa dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo ed ogni altro elemento utile a fondare la richiesta.

Art. 56

Tutti i contributi concessi ed erogati dall'Amministrazione Comunale hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi.

Art. 57

Non saranno prese in esame quelle istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto nel presente regolamento.

Art. 58

Ferma rimanendo la responsabilità degli enti o associazioni di cui all'art.46 sull'organizzazione e la gestione della propria attività, l'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti concessi.

Art. 59

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente e le norme di legge riferibili alle fattispecie.

CA

CAPO VIII

Sviluppo economico

Art. 60

- 1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine quello di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature recettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili.
- 2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni.
- 3) La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente primo comma, avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.
- 4) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

01

CAPO XI

L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Art. 63

- 1) E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2) Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici, di cui al precedente comma, nell'esercizio precedente. L'albo è aggiornato annualmente.

Art. 64

- 1) L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a1) assistenza e sicurezza sociale;
 - b1) attività sportive, ricreative, culturali, artistiche, educative e del tempo libero;
 - c1) sviluppo economico;
 - d1) tutela dei valori ambientali;
 - e1) interventi straordinari;
 - f1) altri benefici ed interventi.
- 2) Per ciascun soggetto iscritto all'albo sono indicati:
 - a2) cognome, nome, data di nascita ed indirizzo;
 - b2) finalità dell'intervento espresse in forma sintetica;
 - c2) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d2) durata dell'intervento;
 - e2) disposizioni di legge in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni (od, in mancanza, le norme regolamentari);
- 3) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione od altri organismi iscritti all'albo sono indicati:
 - a3) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b3) indirizzo;
 - c3) finalità dell'intervento espresse in forma sintetica;
 - d3) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e3) disposizioni di legge in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni (od, in mancanza, le norme regolamentari).

01

CAPO IX

Tutela dei valori ambientali

Art. 61

- 1) Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati a:
 - a) sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi volontari che operano, in via continuativa, per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2) Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V .

CAPO X

Interventi straordinari

Art. 62

- 1) Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste nel presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali sussista un interesse generale della comunità, su richiesta degli organizzatori, l'intervento straordinario può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
- 2) La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma, avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3) Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V .



Art. 65

- 1) La redazione dell'albo ed i relativi aggiornamenti sono predisposti dal Settore competente.
- 2) L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione alla cittadinanza con avvisi pubblici.
- 3) L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità d'accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
- 4) Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.



CAPO XII

Disposizioni finali

Art. 66

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.
- 2) Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e dal presente regolamento.

